

Numero	Data	Rev.	Pagina
SPESO-SBSORV-00205	02.12.2020	0	1 di 9

Documento tipo

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Titolo

CSA PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEL PERSONALE DELLA FONDAZIONE CNAO AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 E DEL D. LGS 101/2020




Autori (CNAO se non diversamente indicato)

Mutti Viviana

Referente

Parole chiave

Riassunto

Emesso	Verificato	Verificato	Approvato
Mutti Viviana 02.12.2020		Michele Ferrarini 15.12.2020	Sandro Rossi 4.2.2021
			

Informazioni strettamente riservate di proprietà della Fondazione CNAO – Da non utilizzare per scopi diversi da quelli per cui sono state fornite – Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, immagazzinata o trasmessa in nessuna forma o con qualsiasi mezzo elettronico, meccanico, registrato, fotocopiato o in qualsiasi altro modo senza il permesso della Fondazione CNAO.

Confidential information property of CNAO Foundation – Not to be used for any purpose other than that for which is supplied – All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the CNAO Foundation.

LISTA DI DISTRIBUZIONE

#	Data	Nome	Ditta

ELENCO DELLE VARIAZIONI

Ver.	Data	Pag.	Descrizione

INDICE

- 1** **INTRODUZIONE**ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
- 1.1** **Errore. Il segnalibro non è definito.**

1 INTRODUZIONE

Il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica (CNAO) di Pavia è una realtà nel panorama sanitario italiano, e mondiale, sin dal 2011, anno di avvio delle attività cliniche. Il Centro è il risultato di collaborazioni scientifiche nel settore della fisica e della medicina più tecnologicamente avanzate.

Il CNAO è uno dei sei centri di adroterapia al mondo in grado di trattare tumori solidi selezionati sia con protoni che con ioni carbonio.

Il Centro conta un numero di dipendenti pari a circa 150 persone (di cui almeno il 50% radioesperti) e un numero di visitatori l'anno di circa 50. I visitatori svolgono all'interno delle strutture attività varie di ricerca clinica e tecnologica.

I lavoratori infatti possono essere raggruppati nelle seguenti categorie:

1. Personale sanitario (medici, TRSM, infermieri, OSS) :68 ;
2. Personale tecnico (fisici, ingegneri, periti elettrici, meccanici): 46;
3. Personale amministrativo: 36;
4. Visitatori: 50 .

2 OGGETTO DEL SERVIZIO

Medico Competente e Medico Autorizzato

L'oggetto del presente CSA è lo svolgimento di tutte le prestazioni correlate agli adempimenti previsti dal D. Lgs. 09.04.2008 n. 81 in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro con riferimento alla sorveglianza sanitaria ed all'attività di Medico Competente (per lo svolgimento delle attività, nessuna esclusa, di cui all'art.2 co.1 lett. h) ed m), art. 25, art.29, co.1 e agli articoli 38, 39, 41 e 42 del D.Lgs. 81/2008.) e tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs 101/2020 in merito alla sorveglianza sanitaria del personale e alla attività di Medico Autorizzato.

2.1 DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

In particolare, il Medico Competente è il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'art. 38 del D.lgs. 81/2008 che collabora, secondo quanto previsto all'art.29, co.1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al citato decreto che, pertanto, devono essere considerati a tutti gli effetti compresi nell'oggetto del presente appalto.

Il Medico Autorizzato è un medico in possesso del titolo di Medico Autorizzato, abilitato presso il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi del D. Lgs 31 luglio 2020 n 101, a svolgere l'attività di radioprotezione medica, cioè qualsiasi tipo di sorveglianza medica per i lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti.

Si richiede che Medico Competente e Medico Autorizzato, qualora le due figure non coincidano, collaborino nell'organizzare le visite e gli accertamenti clinici previsti per il personale della Fondazione.

In particolare il Medico Competente e il Medico Autorizzato (per quanto di pertinenza) svolgeranno le attività relative a quanto previsto dall'art. 25 e dall'art.40 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante "Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e tutte quelle previste per il Medico Autorizzato dal D. Lgs 101/2020, tra cui quelle di seguito indicate:

- Collaborano con il Datore di Lavoro, con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Servizio Radioprotezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione,

ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collaborano inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;

- Programmano ed effettuano la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- Istituiscono, aggiornano e custodiscono, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso la Fondazione CNAO, che mantiene un apposito schedario chiuso a chiave;
- Consegnano al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in loro possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e con salvaguardia del segreto professionale;
- Consegnano al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli forniscono le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;
- Forniscono informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti. Forniscono altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- Informano ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e rilasciano copia della documentazione sanitaria;
- Comunicano per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 81/08, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e forniscono indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori,
- Visitano gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi;
- Partecipano alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- Svolgimento delle attività di formazione ed informazione nei confronti dei lavoratori e dei loro rappresentanti, di cui all'art.25 co. 1 lett.a) del D.Lgs. 81/08, e, per quanto di competenza, a quella prevista dal D.Lgs 101/2020 (artt. 110 e 111);
- Stesura del protocollo sanitario;
- Programmazione ed effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41, ai sensi dell'art. 25 co.1 lett.b) del D.Lgs. 81/08;
- Partecipazione alla riunione periodica indetta ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 81/08;
- Trasmissione per via telematica, ai servizi competenti per territorio, dei dati, sanitari e di rischio, dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 81/08;

- Trasmissione ai servizi competenti delle schede dosimetriche e dei documenti sanitari dei lavoratori sottoposti a sorveglianza fisica, in particolare al termine del rapporto di lavoro, secondo i tempi e le modalità previste dal D.Lgs 101/2020;
- Pianifica la sorveglianza sanitaria mediante gestione delle scadenze, organizzazione e svolgimento delle visite mediche, degli esami, dei sopralluoghi e di quanto altro necessario al completamento delle indagini prescritte, secondo le periodicità previste dal protocollo sanitario e dalle normative vigenti;
- Esprimere il proprio parere sanitario, in forma scritta, relativamente all'introduzione di nuove sostanze chimiche e/o all'esposizione ad agenti biologici.
- Prenota visite mediche preventive, straordinarie, di cambio mansione, specialistiche presso strutture idonee;
- Gestione di ogni problematica che possa insorgere nella realtà aziendale al di fuori dei periodi stabiliti;
- Gestione a livello documentale della globalità dei servizi attivati (protocollo di sorveglianza sanitaria, cartelle cliniche, giudizi di idoneità, esiti degli accertamenti diagnostici, ecc.), secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento;
- Predisposizione di un piano vaccinale (antinfluenzale, antitetanica...).

La sorveglianza sanitaria, di cui all'art. 41 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, comprende le seguenti attività:

- ✓ Visita medica preventiva al fine di valutare l'idoneità alla mansione specifica cui è destinato il lavoratore; tale visita (e i relativi accertamenti diagnostici) deve essere svolta entro e non oltre 2 giorni lavorativi dalla richiesta.
- ✓ Visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- ✓ Visita medica su richiesta del lavoratore;
- ✓ Visita medica in occasione del cambio di mansione;
- ✓ Visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
- ✓ Visita medica alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni, per valutare, in ogni caso previsto, l'idoneità del lavoratore alla mansione specifica. Tale visita e i relativi accertamenti devono essere svolti entro e non oltre 2 giorni dalla richiesta.

Tutte le visite mediche previste dal sistema di sorveglianza sanitaria includono gli esami clinici e biologici e le indagini diagnostiche ritenute necessarie dal Medico Competente e dal Medico Autorizzato al fine di accertare l'idoneità alla mansione specifica.

2.2 SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'aggiudicatario, ai fini del corretto svolgimento del servizio, dovrà rispettare le disposizioni vigenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e dal D. Lgs 101/2020. Le attività devono essere programmate e gestite con modalità che favoriscano il più possibile la semplificazione nell'organizzazione e nello svolgimento delle analisi, vaccinazioni, visite, nell'esecuzione degli accertamenti diagnostici, nella restituzione dei risultati, in modo da rendere efficace l'attività di prevenzione sanitaria, riducendo al minimo il disagio e l'interferenza con la normale attività di lavoro del personale. Si ricorda a tal proposito che la maggior parte del personale della Fondazione CNAO effettua attività lavorativa su turni.

Di norma, si richiede che il servizio venga svolto presso la sede di Via Campeggi a Pavia della Fondazione CNAO. A tal proposito CNAO dispone di un locale infermeria privo di attrezzature diagnostiche e/o dispositivi/apparecchiature mediche utili per lo svolgimento delle visite.

Il Medico Competente e il Medico Autorizzato o lo staff direttamente incaricato, dovranno:

- Eseguire i prelievi necessari ed essere dotato della strumentazione indispensabile e di personale qualificato per poter adempiere a tale prestazione;
- Eseguire controlli spirometrici, audiometrici, visiotest, alcoltest da eseguirsi durante la visita medica, al fine di limitare il tempo di assenza del lavoratore dalla propria attività.
- Disporre o potere avvalersi di personale sanitario numericamente idoneo e specialistico per i servizi di sorveglianza sanitaria e medicina preventiva;
- Obbligarsi a garantire la presenza, anche in casi di ferie o malattie, dei medici competente e autorizzato designati. Tale/i sostituto/i deve/ono, possedere tutti i requisiti.
- Disporre di una struttura di riferimento per attività di segreteria, prenotazione e consultazione dalle 8.00 alle 17.30 per i giorni dal lunedì al venerdì compresi, festivi esclusi.
- Avere la disponibilità di un laboratorio di analisi mediche interno o in convenzione, conforme alle vigenti norme in materia di sicurezza sul lavoro accreditato e autorizzato in base alle disposizioni vigenti nella Regione in cui ha sede operativa il laboratorio utilizzato, per l'esecuzione di esami ematochimici e altri accertamenti previsti dal protocollo sanitario.

Inoltre

- Eseguire le visite e gli accertamenti periodici nel rispetto delle scadenze previste nel Piano di Sorveglianza Sanitaria e nelle scadenze indicate nei giudizi medici di idoneità o inidoneità temporanea alla mansione specifica, pertanto distribuite nel corso di tutto l'anno solare;
- Eseguire le visite pre-assuntive e a rientro da lunghe malattie entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta dell'Azienda;
- Eseguire le visite per cambio mansione entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta dell'Azienda
- Eseguire le richieste di visita che rivestono carattere d'urgenza entro 48 ore;
- Effettuare entro 7 giorni lavorativi le visite mediche richieste dal lavoratore, se correlate ai rischi professionali;
- Informare tempestivamente e in forma scritta il lavoratore e il Datore di lavoro sui giudizi di idoneità alla mansione specifica in esito agli accertamenti svolti (visita pre-assuntiva, al rientro da lunghe malattie, in occasione del cambio di mansione), nel rispetto della legge sulla tutela della privacy, e comunque 24h dal completamento degli accertamenti;
- Rispondere per scritto ai quesiti inerenti i giudizi di idoneità entro 2 gg dalla formulazione;
- Erogare tutte le prestazioni in orari compatibili con gli orari di lavoro dei dipendenti;
- Eseguire sopralluoghi nei luoghi di lavoro secondo un programma da predisporre insieme al Servizio Prevenzione e Protezione.

2.3 ATTIVITÀ INTEGRATIVE

Le attività sopra elencate, dovranno essere integrate dalle seguenti:

1. effettuazione della formazione, per gli aspetti di sua competenza, ai dipendenti CNAO ed al personale richiesto dalla Direzione, dall'RSPP e dal Servizio Radioprotezione in materia (lista non esaustiva) di:
 - radioprotezione;

- corso formazione dei lavoratori base e avanzato previsti dall'accordo stato-regione;
 - corso rischio biologico (per sanitari e non);
 - corso movimentazione pazienti;
 - corso di primo soccorso per formazione squadra di emergenza (con utilizzo DAE) della durata di 16 ore più 5 ore di utilizzo del defibrilatore (come previsto dall'accordo stato-regione),
2. disponibilità di un Servizio di supporto psicologico per il personale in caso di aggressione e violenza agli operatori;
 3. collaborazione per indagine e formazione del personale in merito al rischio stress lavoro correlato.

2.4 PERSONALE IMPIEGATO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO

L'aggiudicatario assicurerà il servizio esclusivamente mediante l'impiego di personale idoneo in numero adeguato alle necessità; a tale scopo la stessa dovrà produrre all'Azienda appaltante, in sede di offerta un elenco nominativo del personale impiegato nella gestione dei Servizi oggetto del presente capitolato da aggiornare di volta in volta in caso di variazioni.

Il personale che a qualsiasi titolo presterà la sua attività nell'ambito dell'organizzazione della ditta non avrà, sotto alcun profilo, rapporti con l'Azienda committente.

Nell'ipotesi che uno o più persone dedicate al servizio, durante il periodo contrattuale, debba essere sostituito l'appaltatore dovrà comunicare all'Azienda almeno 10 (dieci) giorni prima dell'entrata in servizio i nuovi nominativi, indicando la competenza professionale e le certificazioni specifiche possedute.

Per quanto concerne il personale addetto al servizio, si richiede di avere a disposizione di 2 medici competenti e di 2 medici autorizzati (regolarmente iscritti agli elenchi nazionali) per coprire eventuali assenze e ferie.

Si richiede che i medici siano disponibili per eventuali colloqui telefonici con i referenti CNAO del Servizio.

Si richiede inoltre la presenza di personale organizzativo e di segreteria che pianifichi lo scadenziario delle visite, la convocazione del personale e la prenotazione (in strutture situate a Pavia) di tutti gli esami richiesti dal Medico Competente e dal Medico Autorizzato.

Tutto il personale che effettuerà il servizio è tenuto al segreto professionale, alla riservatezza dei dati e al rispetto al Codice Etico della Fondazione CNAO.

3 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i dati personali, in particolare quelli relativi al personale CNAO, di cui vengano a conoscenza nel corso delle attività oggetto del presente contratto, e quelli forniti, anche verbalmente, o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione dell'incarico, vengano trattati esclusivamente per le finalità del medesimo, con il vincolo assoluto di segretezza per il trattamento dei dati personali cosiddetti appartenenti alle categorie particolari, come definiti nel "Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali" (UE 2016/679). Le Parti convengono altresì che ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata dei dati a fini statistici sarà effettuata con esclusivo trattamento dei dati in forma anonimi.

Ai fini dell'applicazione della predetta normativa, le Parti si configurano reciprocamente in qualità di autonomi Titolari del Trattamento: ciascuna Parte agirà, ciascuna per le sue finalità istituzionali applicate al presente, conformemente a tutte le disposizioni normative vigenti, inclusi gli aspetti inerenti l'adozione di misure adeguate per minimizzare i rischi identificati per i diritti e le libertà

delle persone ed in particolare quelli di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

In ogni caso, le comunicazioni interne, i reciproci contatti con rappresentanti istituzionali, privati e aziende devono intendersi tutelati e riservati alle Parti. In particolare, ciascuna Parte si impegna a trattare e a far trattare dal proprio personale tutte le informazioni, anche non personali, scritte e verbali di cui verrà a conoscenza nello svolgimento delle attività oggetto del presente accordo come riservate e, pertanto, a non rivelare le stesse a Terzi senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte.

Il presente accordo, i documenti e/o le altre informazioni possono essere divulgate solo ai dipendenti e collaboratori delle Parti al solo fine di realizzare le attività che ne sono oggetto.
